

STATUTO
"THE FACT-CHECKING FACTORY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

- 1.1. Il presente Statuto disciplina la società denominata **"THE FACT-CHECKING FACTORY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in forma abbreviata **"TFCF S.R.L."**.
- 1.2. La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere scritte con qualunque carattere e rilievo tipografico e formare oggetto di design.
- 1.3. La denominazione sociale per l'attività svolta all'estero dalla Società può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui essa opera.

Articolo 2

Sede

- 2.1. La Società ha sede in Reggio Emilia.
- 2.2. I soci potranno istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, mentre l'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire con propria determinazione la sede nell'ambito del Comune sopra indicato nonché di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

- 3.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4

Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto la promozione della corretta informazione, contribuendo a migliorare il dibattito pubblico tramite l'utilizzo dei dati in modo aperto e trasparente; la verifica delle dichiarazioni politiche e il contrasto alla disinformazione tramite servizi di controllo/analisi, monitoraggio e segnalazione (fact-checking); la sensibilizzazione e l'educazione ai media (media literacy). La società potrà aderire o prestare la propria collaborazione ad altri enti che promuovano iniziative coerenti con lo scopo sociale, ma dovrà restare indipendente nei confronti di organi governativi, partiti e sindacati. In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi la società avrà per oggetto:
 - l'attività di controllo/analisi, monitoraggio, verifica e segnalazione delle dichiarazioni politiche e altri contenuti informativi, anche attraverso la produzione di ricerche e studi;
 - l'attività editoriale in genere nella sua forma più ampia ed esercitata attraverso qualunque mezzo tecnico, strumento o supporto nei limiti e nel rispetto della legislazione sull'editoria;
 - l'attività tipografica, radiotelevisiva, di produzione audio/video o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime;
 - la progettazione, la produzione e l'esecuzione grafica di libri, giornali e riviste, di videocassette, cd-rom, dvd ed altro materiale informatico, multimediale e digitale in genere nonché l'editoria paralibraria, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
 - la realizzazione di contenuti in genere, anche digitali, e di servizi pubblicitari e sponsorizzazioni in genere, connessi funzionalmente e direttamente alle precedenti attività;
 - la realizzazione di database e servizi di elaborazione dati anche attraverso la predisposizione di portali web e software dedicati;
 - l'organizzazione di corsi di formazione, convegni e seminari, anche in collaborazione con università ed enti di formazione, rivolte al pubblico o anche in favore di giornalisti, ricercatori e operatori dell'informazione in genere;
 - l'organizzazione e la gestione di eventi culturali, mostre e/o altre iniziative su tematiche relative all'informazione e alla politica;
 - la creazione e la cura di comunità di utenti e sostenitori, anche attraverso programmi di abbonamento, membership o simili;
 - la consulenza e la commercializzazione di tutti i prodotti e servizi di cui sopra, nonché l'assunzione di rappresentanze e concessioni per la vendita in esclusiva e non, di tutti i prodotti e servizi sopra citati sia in Italia che all'estero;
 - la partecipazione a bandi nazionali e internazionali e a progetti europei, in particolare nei settori del contrasto alla disinformazione, dell'educazione ai media, dell'analisi dei dati e dell'informazione in generale.



4.2. La società potrà inoltre, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e con l'esclusione di ogni attività rivolta al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare mutui attivi e passivi; stipulare contratti di associazione in partecipazione; concedere ipoteche, fideiussioni ed avalli anche a favore di terzi; acquisire e cedere partecipazioni in società, consorzi, cooperative, associazioni, aventi scopo analogo o connesso al proprio, esclusa ogni attività di intermediazione. Il tutto nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e del D.L. n. 385 del 1993.

4.3. La società potrà richiedere la collaborazione dei professionisti iscritti negli albi professionali per le prestazioni che le leggi vigenti riservano, in via esclusiva, a detti soggetti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5

Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro **10.000,00 (diecimila)** ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ogni socio è titolare di una sola unitaria partecipazione (a meno che si tratti di una società fiduciaria che dichiara di agire in base a una pluralità di mandati fiduciari, caso nel quale alla fiduciaria appartengono tante quote - e altrettanti autonomi diritti di partecipazione alla vita societaria - quanti sono i mandati fiduciari in relazione ai quali essa dichiara di agire) la cui entità è espressa mediante il rapporto tra il suo valore nominale e il valore nominale dell'intero capitale sociale. La partecipazione è divisibile in caso di sua alienazione totale o parziale o in caso di successione a causa di morte.

5.2. Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro, fatto salvo il disposto dell'articolo 2463, comma 4, del Codice Civile.

5.3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464, comma 6, del Codice Civile devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione, e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

5.4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni rinvenienti da un aumento del capitale sociale in misura pari alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata (nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria che dichiara di agire in forza di una pluralità di mandati fiduciari, essa può esercitare o non esercitare tanti diritti di sottoscrizione quanti sono i mandati fiduciari in relazione ai quali essa dichiara di agire); i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5.5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5.6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non disponga diversamente; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non disponga diversamente.

5.7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

5.8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale

devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

5.9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la relazione e le osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile possono essere depositate presso la sede sociale il giorno stesso in cui è stata convocata l'Assemblea per decidere in merito.

5.10. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Articolo 6

Finanziamenti dei soci alla società

6.1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 7

Titoli di debito

7.1. La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci.

7.2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, il soggetto che li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia inizialmente sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia ogni altro successivo avente causa dai predetti soggetti) risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

7.3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della Società.

7.4. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) la data di rimborso del prestito;
- g) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

7.5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in Assemblea al fine di deliberare in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito;
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
- d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

7.6. L'Assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta dai possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore, l'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o altro giornale quotidiano (a diffusione nazionale, a meno che vi sia la prova della domiciliazione dei possessori in ambiti territoriali più ristretti, caso nel quale sono utilizzabili uno o più quotidiani a diffusione regionale o provinciale) recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. In caso di inerzia dell'organo tenuto ad effettuare la convocazione, protratta per oltre dieci



giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito dai possessori dei titoli di debito che rappresentino almeno il 15 (quindici) per cento del valore dell'emissione.

7.7. L'Assemblea dei possessori di titoli di debito è disciplinata dalle medesime disposizioni relative all'Assemblea dei soci recate dallo Statuto e dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

7.8. La Società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea dei possessori di titoli di debito.

7.9. All'Assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della Società.

7.10. Le deliberazioni dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto dal rappresentante comune con le Stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

7.11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

7.12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della Società, della società che la controlla, delle società controllate dalla società e delle società che sono sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposta la Società, nonché coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del Codice Civile.

7.13. Il rappresentante comune dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. In caso di mancata fissazione del periodo di durata in carica, la carica si intende attribuita per un triennio. L'Assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

7.14. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la Società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'Assemblea dei soci.

Articolo 8

Partecipazioni al capitale sociale e particolari diritti

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

8.2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile; per la modificazione dei "particolari diritti" occorre il consenso di tutti soci, compreso il socio attributario dei "particolari diritti".

8.3. Qualora siano attribuiti i "particolari diritti" di cui sopra, se il socio attributario dei "particolari diritti" aliena interamente la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero in caso di decesso del socio cui sono attribuiti i "particolari diritti", questi si estinguono.

8.4. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che lo Statuto dispone per le decisioni dei soci aventi a oggetto le modifiche dello Statuto sociale.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni

9.1. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 dello Statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote di partecipazione o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote di partecipazione o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale di godimento, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale di godimento;

c) deve intendersi trasferimento, e dunque con origine del diritto di prelazione (con riguardo alla quota di partecipazione che sia di titolarità di una società) anche il caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come, ad esempio, per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, si intende che l'organo amministrativo della società socia abbia (o suoi aventi causa

abbiano) concesso opzione agli altri soci della Società (per il prezzo determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) per l'acquisto della quota di partecipazione o dei diritti di sua titolarità, da esercitare entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; dalla medesima data si applica l'ultimo comma del presente articolo.

9.2. Il diritto di prelazione è escluso:

- a) con riguardo al trasferimento che avvenga a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) con riguardo al trasferimento che rientri nell'ambito di un "patto di famiglia" di cui all'art. 768-bis del Codice Civile;
- c) con riguardo al trasferimento finalizzato all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e, pertanto, nel trasferimento tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle norme dello Statuto in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e pure qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;
- d) con riguardo al trasferimento a società controllante la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

9.3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto del trasferimento (nel caso in cui sia socia una società fiduciaria che dichiara di agire in base a una pluralità di mandati fiduciari, ad essa spettano tanti diritti di prelazione quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire). Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti la prelazione, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e pertanto in capo al soggetto che esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; il soggetto che esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

9.5. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo della Società, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente come una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno dei titolari del diritto di prelazione, ciascuno di essi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la propria sede legale, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia della proposta, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9.9. L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della quota di partecipazione o dei diritti che sono oggetto della proposta e deve giudicare con "equo apprezzamento"; entro 30 (trenta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della quota di partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data del ricevimento della proposta da parte dell'organo amministrativo.

9.10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto della proposta deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:



a) ove il corrispettivo proposto dal proponente risulti maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore; b) ove il corrispettivo proposto dal proponente risulti minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9.11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la proposta nel caso in cui l'arbitratore abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente. Nel caso in cui intenda revocare la proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno del ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

9.12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del trasferimento, e cioè intendendosi la proposta del proponente come una proposta contrattuale

ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione della Proposta.

9.14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato e il socio che intenda esercitare la prelazione deve ripetere la propria comunicazione di esercizio del diritto di prelazione una volta compiuta la procedura di arbitraggio di cui sopra.

9.15. Ove si tratti di un trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota di partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento di arbitraggio disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore effettivo della quota di partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

9.16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi sono fissati in giorni 30 (trenta) dal giorno successivo alla data di perfezionamento del trasferimento.

9.17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le modalità descritte nei commi che precedono, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuarlo entro i termini indicati nella sua proposta; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura prescritta dal presente articolo, essi sono fissati in giorni 30 (trenta) dal giorno successivo alla data in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove il trasferimento non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

9.18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della quota di partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e, quindi, dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

Nel calcolo del valore della quota di partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della Società.

9.19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio.

9.20. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci all'attribuzione del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto dello Statuto in materia di diritto di prelazione.

9.21. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Articolo 10

Morte del socio

10.1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 dello Statuto si accrescano automaticamente ai soci che intendono subentrare nella quota di partecipazione e nei diritti del defunto, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dallo Statuto per il caso di esercizio del diritto di prelazione, e nei medesimi termini.

10.2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del socio defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Articolo 11

Recesso

11.1. Il socio può recedere dalla Società, ma solo per l'intera sua quota di partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui sia socio una società fiduciaria la quale dichiara di agire in base a una pluralità di mandati fiduciari, alla stessa spettano tanti diritti di recesso quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire.

11.2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il diritto di recesso o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il diritto recesso.

11.3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

11.4. La dichiarazione di recesso è efficace a partire dal termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della quota di partecipazione del recedente; da detta data decorre il termine di cui all'articolo 2473 del Codice Civile per la liquidazione della quota di partecipazione al socio receduto.

11.5. La quota di partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile dal giorno in cui è spedita la raccomandata recante la dichiarazione di recesso.

11.6. La valutazione della quota di partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dello Statuto per la valutazione della quota di partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di prelazione.

11.7. All'organo amministrativo compete di modificare l'importo del capitale sociale indicato dallo Statuto e di depositare al Registro delle Imprese la versione aggiornata dello Statuto in considerazione delle variazioni che il capitale sociale subisca a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di uno o più soci.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

Decisioni dei soci



12.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o, tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni del presente Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Sono altresì riservate alla competenza dei soci le materie loro attribuite da norme di legge.

12.2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile, l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 13

Modalità delle decisioni dei soci

13.1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile prevede la obbligatorietà della decisione Assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo Assembleare; detta richiesta può essere formulata sia prima dell'inizio che durante lo svolgimento di un procedimento decisionale mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, il quale, in tal caso, viene pertanto sospeso.

13.2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

13.3. La consultazione degli altri soci avviene a cura del socio proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) a tutti i soci, i quali (personalmente o a mezzo di un rappresentante, il quale dimostri la sua idonea legittimazione), se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare, con ogni sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) al socio proponente e alla Società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio o del suo rappresentante in forma autografa o in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

13.4. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se, nel termine indicato nella proposta, alla Società sia pervenuta l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta.

13.5. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso verso una data decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un suo rappresentante) in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza occorrente.

13.6. Il procedimento di acquisizione del consenso dei soci espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipazione alla decisione ed alla adeguata preventiva informazione dell'argomento oggetto della decisione.

13.7. Una volta che la decisione si sia formata, con una delle modalità sopra esposte, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare detta decisione a tutti i soci con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

Tale decisione dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla società.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea e Presidenza

14.1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

14.2. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

14.3. La presidenza dell'Assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure alla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Intervento in Assemblea e Rappresentanza

15.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano soci alla data in cui essa si svolge, che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2466 quarto comma del Codice Civile.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

15.2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

15.3. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante posta elettronica.

Articolo 16

Quorum

16.1. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

16.2. Le decisioni dei soci sono assunte:

- a) con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, se si tratta di decisioni aventi ad oggetto modificazioni statutarie;
 - b) con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, in ogni altro caso;
- le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

16.3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo del quorum deliberativo, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale il valore nominale della partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita o non può esercitare il diritto di voto.

16.4. In caso di Assemblea totalitaria, le decisioni assunte devono essere tempestivamente comunicate agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo assenti.

16.5. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale; nel caso in cui sia socio una società fiduciaria che dichiara di agire in forza di mandato fiduciario conferito da una



pluralità di fiduciari, la società fiduciaria può esprimere tanti voti quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire e ciascun voto espresso dalla società fiduciaria è di entità proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del fiduciante quale dichiarato dalla società fiduciaria.

Articolo 17

Verbalizzazione dell'Assemblea

17.1. Le decisioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

17.2. Il verbale deve indicare, oltre a quanto indicato nell'articolo 14, comma 3 dello Statuto:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nelle singole votazioni.

17.3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.4. Il verbale dell'Assemblea, anche se formato per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione del relativo obbligo di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA E CONTROLLO

Articolo 18

Amministrazione della Società

18.1. La società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 9 (nove) membri;
- c) da una pluralità di amministratori che possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:
 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto;
 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto;

con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale simultaneo.

18.2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo, la determinazione del loro numero e la scelta del modello di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.

18.3. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

18.4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

18.5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

18.6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca (salvo il risarcimento per mancanza di congruo preavviso, ai sensi dell'articolo 1725, comma 2, del Codice Civile), intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dallo Statuto e, pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

18.7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

18.8. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni

e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della Società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello Statuto nonché sull'osservanza delle regole di governo della Società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio di amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

18.9. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

18.10. Ai sensi dell'art. 2386, 4° comma del Codice Civile, a seguito della cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori, per qualunque ragione essa avvenga, cessa l'intero consiglio. In tale caso il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio cessato resta in carica fino all'Assemblea così convocata, per gli atti di ordinaria amministrazione, di natura indifferibile.

18.11. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

18.12. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

18.13. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo diversa deliberazione assembleare.

Articolo 19

Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva

19.1. Ove, in sede di nomina, sia previsto che l'amministrazione della Società sia effettuata ai sensi dell'articolo 18, lettera c), dello Statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo che per le decisioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile (le quali devono essere assunte con il metodo collegiale simultaneo), agiscono:

a) in via tra loro disgiunta, per le operazioni di ordinaria amministrazione;

b) in via fra loro congiunta, per le operazioni di straordinaria amministrazione;

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

19.2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore intenda compiere.

I soci decidono sull'opposizione con la maggioranza prevista dallo Statuto per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci. Non si considera in conflitto di interessi il socio che sia anche l'amministratore il cui operato abbia dato luogo ad opposizione.

19.3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 20

Decisioni del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o, se nominato, dall'organo di controllo.

20.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione stesso e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione circa l'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

20.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e a condizione che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione.

Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che siano rimasti assenti.



20.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

20.5. L'adunanza del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

20.7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. Fatta eccezione per il caso che si tratti di un consiglio di amministrazione composto di due soli membri, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato colui che presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

20.8. Il voto non può essere espresso per rappresentanza né per corrispondenza.

20.9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.10. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario.

20.11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

20.12. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di amministrazione svolta nella forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 19 dello Statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

20.13. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

20.14. La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) a tutti i componenti dell'organo amministrativo, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare, con ogni sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) al proponente e alla Società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione dell'amministratore in forma autografa o in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

20.15. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se, nel termine indicato nella proposta, alla Società sia pervenuta l'adesione della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

20.16. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso verso una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dagli amministratori che rappresentino la maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Per il caso in cui l'organo amministrativo della società sia composto di due soli membri, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

20.17. Il procedimento di acquisizione del consenso degli amministratori espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipazione alla decisione ed alla adeguata preventiva informazione dell'argomento oggetto della decisione.

20.18. Una volta che la decisione si sia formata, con una delle modalità sopra esposte, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare detta decisione a tutti gli amministratori, nonché, se nominato, all'organo di controllo, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

Tale decisione dovrà essere trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 21

Amministratori delegati e comitato esecutivo

21.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo

22.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- 1) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice Civile;
- 2) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dallo Statuto;

e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

22.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

22.3. La decisione di fusione della Società ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, può essere adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Articolo 23

Rappresentanza sociale

23.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

- al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

- a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nello Statuto, con metodo disgiuntivo;
- ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nello Statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

23.2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che il potere di rappresentanza sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Articolo 24

Controllo legale e revisione legale dei conti

24.1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina:



- il revisore legale;
- il sindaco unico o il collegio sindacale, i quali hanno funzioni di controllo della legalità degli atti societari e del rispetto del principio di corretta amministrazione e anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina.

24.2. Quando la nomina dell'organo sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco unico o un collegio sindacale (composto di tre membri effettivi e di due supplenti) oppure un revisore legale.

24.3. Il sindaco unico e il collegio sindacale nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

24.4. In caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

24.5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica).

24.6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 25

Azione di responsabilità

25.1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

Articolo 26

Esercizi sociali, bilancio e utili

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2. Il bilancio deve essere approvata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

26.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue (fatto salvo il disposto dell'art. 2463, comma 5, del Codice Civile):

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E LIBRO SOCI

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

27.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dallo Statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Articolo 28

Clausola compromissoria

28.1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci (inclusi coloro che sono stati soci) o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione (inclusi coloro che hanno fatto parte di detti organi) o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione dello Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

28.2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Articolo 29

Libro soci

29.1. La società può facoltativamente tenere, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del Codice Civile, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

29.2. Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del Codice Civile.

29.3. Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la gestione a uno dei propri componenti, ed è conservato presso la sede della Società.

29.4. In assenza del libro soci si fa riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.

Articolo 30

Comunicazioni

30.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dello Statuto devono essere effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

30.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositato presso la sede della Società e risultante dai libri sociali.

30.3. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

30.4. Ogni qualvolta lo Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che lo Statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

